



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 68 del 29 Novembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. DONA FIVE FASANO

ZITO NICOLE

nata il 05/02//2007

3.1.2 23^a EDIZIONE COPPA PUGLIA

Stagione Sportiva 2022/2023

ACCOPIAMENTI

Risultati delle gare di Mercoledì 23 novembre 2022 (andata)

ATLETICO VIESTE - AUDACE CAGNANO	1 - 3
SPORTING APRICENA - GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	3 - 3
ELCE - CANUSIUM CALCIO	1 - 6
REAL ZAPPONETA - AUDACE BARLETTA 1958	1 - 4
VIRTUS BISCEGLIE - IDEALE BARI	2 - 1(*)
GRUMESE 1919 - REAL SANNICANDRO	1 - 2
NOICATTARO - REAL PUTIGNANO	2 - 2
REAL MOTTOLA CALCIO 2019 - FOOTBALL CLUB SANTERAMO	2 - 1
ATLETICO PEZZE 2011 - REAL CAROVIGNO	1 - 1
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO - GIOVANI CRYOS	4 - 0
GROTTAGLIE CALCIO - LATIANO	1 - 1
DON BOSCO MANDURIA - ACADEMY SAVA	1 - 3
SAN PIETRO VERNOTICO - FABRIZIO MICCOLI	1 - 6
VERNOLE CALCIO 2017 - MELPIGNANO	6 - 0
GALATINA CALCIO - SECLI CALCIO	0 - 2
CITTA DI POGGIARDO - RUFFANO CALCIO	3 - 0 (*)

(*) vedi delibera del Giudice Sportivo Territoriale

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 29 Novembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PUGLIA

GARE DEL 23/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2022 VIRTUS BISCEGLIE - IDEALE BARI

Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società SSD IDEALE BARI CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD VIRTUS BISCEGLIE, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD VIRTUS BISCEGLIE la posizione irregolare del calciatore MUSACCO FRANCESCO 16/12/1986, che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata (recidività in ammonizione), giusta C.U. 126 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 21.4.22.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore nella denegata ipotesi di rigetto, chiedeva di non addebitarsi la tassa ricorso stante il mancato aggiornamento dei dati ricavati dal portale LND; in subordine, chiedeva l'addebito della tassa sul proprio conto.

La resistente inviava proprie deduzioni a mezzo PEC, con cui deduceva la posizione regolare del proprio tesserato nella gara in epigrafe e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società SSD IDEALEBARI CALCIO vada respinto per le seguenti motivazioni.

Gli atti ufficiali confermano che il calciatore MUSACCO FRANCESCO è incorso nella squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, sanzione comminatagli in occasione dell'ultima gara di COPPA PUGLIA della stagione sportiva 2021/2022 (cfr. C.U. n. 126 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 21.4.22), disputata allorché il menzionato calciatore militava nelle fila dell'ASD CITTA' DI TRANI.

Dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA è emerso che il calciatore MUSACCO FRANCESCO nella corrente stagione sportiva risulta tesserato per la società VIRTUS BISCEGLIE sicché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 6 del CGS, doveva scontare la squalifica innanzi indicata nella prima gara di COPPA PUGLIA della nuova società di appartenenza.

È altresì pacifico che la gara del 5.10.22 tra VIRTUS MOLFETTA e VIRTUS BISCEGLIE non sia stata disputata a causa della rinuncia della società VIRTUS MOLFETTA.

Tuttavia, a differenza di quanto assunto dalla ricorrente, il C.R. PUGLIA, nel proprio C.U. n.ro 38 pubblicato in data 4.10.22, ha operato una "variazione" del programma delle gare, stante la rinuncia della VIRTUS MOLFETTA alla disputa della gara.

Per altro verso, invece, il Giudice Sportivo Territoriale in data 13.10.22, preso atto della rinuncia della società VIRTUS MOLFETTA in merito alla gara del 5.10.22 testé indicata, visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 comma 1 del CGS ha comminato a carico della VIRTUS MOLFETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società VIRTUS BISCEGLIE, giusta C.U. n. 43 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 13.10.22.

Pertanto, nella fattispecie va applicato l'art. 21 comma 4 del CGS che così dispone: *"le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell'art. 10"*.

È altresì utile riportare il disposto del 1° comma del richiamato art. 10 del CGS, secondo cui *"La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa"*.

Depone in tale senso la giurisprudenza sportiva secondo cui *"Il calciatore squalificato sconta la squalifica anche nella gara in cui la società avversaria rinuncia alla disputa della gara"*. Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 CGS *"le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17"* (C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 5).

In sostanza, la gara tra VIRTUS MOLFETTA e VIRTUS BISCEGLIE ha conseguito un risultato utile ai fini della qualificazione della VIRTUS BISCEGLIE al turno successivo del torneo di COPPA PUGLIA, sicché la squalifica del calciatore MUSACCO FRANCESCO si intende scontata nella gara del 5.10.22, per l'appunto persa dalla VIRTUS MOLFETTA per 0 - 3.

Da tali premesse consegue che la posizione del calciatore MUSACCO FRANCESCO nella gara oggetto della presente decisione risultava regolare.

In ordine alla richiesta di restituzione della tassa ricorso, detta richiesta non può trovare accoglimento, non essendo il rigetto del ricorso in alcun modo connesso al mancato aggiornamento del portale LND.

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

- 1) di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD IDEALE BARI, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante;
- 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 2 -1 in favore della VIRTUS BISCEGLIE come conseguito sul campo.

Gara del 23/11/2022 CITTA DI POGGIARDO - RUFFANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 6° minuto del 1° tempo la Società RUFFANO CALCIO che aveva iniziato la gara con numero 7 tesserati rimaneva in campo con numero 6 giocatori per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro; visti ed applicati gli artt. 10 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di comminare alla Società RUFFANO CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CITTA DI POGGIARDO come conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

RUFFANO CALCIO

vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2022

GAGLIANI MARIO	(LATIANO)	-	-	-
----------------	-----------	---	---	---

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PAPADIA ADRIANO	(MELPIGNANO)	-	-	-
-----------------	--------------	---	---	---

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANGI DANIELE	(ATLETICO VIESTE)	STANO GIOVANNI	(FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
PALMISANO GIUSEPPE	(GIOVANI CRYOS)	PAPEO MICHELE	(IDEALE BARI)
MONTRONE ANDREA	(VIRTUS BISCEGLIE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VALENTE FRANCESCO	(ELCE)	PANZAREA LEONARDO	(FOOTBALL CLUB SANTERAMO)
CESAREO GIUSEPPE	(GRUMESE 1919)	COTARDO FABIO	(MELPIGNANO)
DE PASCALIS SIMONE	(SECLI CALCIO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVALLO ANDREA	(ACADEMY SAVA)	CALIANNO DOMENICO	(ATLETICO PEZZE 2011)
CASCIONE GAETANO	(ATLETICO PEZZE 2011)	RUGGIERI MARTINO A.	(ATLETICO PEZZE 2011)
PESCHECHERA IVAN	(AUDACE BARLETTA 1958)	DI FIORE ANTONIO	(AUDACE CAGNANO)
DI SCIUVA ANDREA	(AUDACE CAGNANO)	PEDICILLO GIUSEPPE	(AUDACE CAGNANO)
VECERA LORETO KIM	(AUDACE CAGNANO)	CIMINO FABIANO ANTONIO	(DON BOSCO MANDURIA)
DE NISI CARLO	(DON BOSCO MANDURIA)	MERO SIMONE	(DON BOSCO MANDURIA)
RIEZZO PIERGIOVANNI	(DON BOSCO MANDURIA)	CAMPANELLA BENVENUTO	(ELCE)
CAPANO PASQUALE	(ELCE)	CARACHINO LORENZO	(GALATINA CALCIO)
DE SANTIS SAMUELE	(GALATINA CALCIO)	SARRE SAHEED ADJISSEB	(GALATINA CALCIO)
MAGGI MATTIA	(GIOVANI CRYOS)	TRIPEDI LUIGI	(GIOVANI CRYOS)
QUARANTA ANTONIO	(GROTTAGLIE CALCIO)	LAPENNA ROBERTO	(GRUMESE 1919)
COLLOCOLO RENATO	(LATIANO)	COMES GIOVANNI	(LATIANO)
LAMENDOLA GABRIEL	(LATIANO)	MARGARITO MAURO	(LATIANO)
RIZZO ANTONIO	(LATIANO)	ROSATO MATTIA	(LATIANO)
COLUCCIA SIMONE F.	(MELPIGNANO)	DE MATTEIS SIMONE	(MELPIGNANO)
DIPINTO DAVIDE	(NOICATTARO)	FRASCHINI MATTEO	(NOICATTARO)
COFANO ALESSIO	(REAL CAROVIGNO)	NARRACCI GIORDANO	(REAL CAROVIGNO)
NOTARISTEFANO ENZO	(REAL MOTTOLA CALCIO 2019)	CINO CLAUDIO MORENO	(REAL PUTIGNANO)
CARULLI LEONARDO A.	(REAL SANNICANDRO)	MASTRONARDI ANTONIO PIO	(REAL SANNICANDRO)
VULPIS VITO	(REAL SANNICANDRO)	ZACCHEO FRANCESCO	(REAL SANNICANDRO)
GALEOTTA ANTONIO	(REAL ZAPPONETA)	DE MATTEIS GIOELE COSIMO	(SECLI CALCIO)
GALANTE PAOLO	(SECLI CALCIO)	GRECO ALESSIO	(SECLI CALCIO)
DE NIGRIS CHRISTIAN	(VERNOLE CALCIO 2017)	CATALDO CHRISTIAN	(VIRTUS BISCEGLIE)
COLANGELO GIUSEPPE	(VIRTUS BISCEGLIE)	DE VENUTO GIUSEPPE	(VIRTUS BISCEGLIE)
MONOPOLI ANTONIO	(VIRTUS BISCEGLIE)	MUSACCO FRANCESCO	(VIRTUS BISCEGLIE)
PAPAGNI GIULIO	(VIRTUS BISCEGLIE)		

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO e con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 14 Novembre 2022, ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla GARA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI del 09/10/2022 - CAMPIONATO ECCELLENZA

in ordine al reclamo proposto dalla società A.S.D. GINOSA, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 13/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale venivano comminate le seguenti sanzioni:

- alla **ASD GINOSA**, AMMENDA di € 500,00, perché: *“durante il secondo tempo propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco accendini e materiale in plastica dura, senza conseguenze; durante ed al termine della gara erano presenti negli spogliatoi soggetti estranei - che causavano disordini senza conseguenze”*.
- Al dirigente **CATUCCI GIANLUCA**, veniva inflitta l'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/10/2023 perché *“al termine del primo tempo, pur non essendo iscritto in distinta, unitamente ad altri soggetti estranei ma riconducibili alla società, rallentava l'ingresso negli spogliatoi dell'Arbitro e minacciava, puntandogli il dito contro il petto, di adire gli Organi Arbitrali Regionali; successivamente colpiva con forti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, unitamente ad altri dirigenti. Durante il secondo tempo, entrava nel recinto di gioco dal varco che conduceva agli spogliatoi, protestando contro l'Arbitro ed uno degli assistenti e reiterando le minacce proferite in precedenza. Al termine della gara limitava il transito all'interno dello spogliatoio dell'Arbitro, che spingeva contro una porta senza conseguenze; unitamente ad altri soggetti appartenenti alla società impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale, reiterando le minacce in precedenza riferite”*.
- Al dirigente **CAPONIO VINCENZO**, veniva inflitta la sanzione della INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 2/2023, perché *“Al termine del primo tempo, pur non essendo iscritto in distinta, unitamente ad altri soggetti estranei ma riconducibili alla società, rallentava l'ingresso negli spogliatoi dell'Arbitro e minacciava, puntandogli il dito contro il petto, di adire gli Organi Arbitrali Regionali; successivamente colpiva con forti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, unitamente ad altri dirigenti. Al termine della gara, unitamente ad altri soggetti appartenenti alla società, impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale, reiterando le minacce in precedenza riferite”*.
- All'allenatore **PIZZULLI ANTONIO** veniva inflitta la sanzione della SQUALIFICA FINO AL 31/01/2023, perché *“a fine gara, unitamente ad altri dirigenti, limitava l'accesso della terna arbitrale negli spogliatoi, minacciando di adire i competenti organi arbitrali ed il Presidente del CRA; una volta entrati negli spogliatoi impediva la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale, continuando nella condotta precedente anche davanti all'Osservatore Arbitrale, che era costretta a richiamare l'intervento della Forza Pubblica per garantire l'abbandono sicuro della struttura”*.

FATTO

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, l'Asd Ginosa chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate - ovvero la loro riduzione in misura congrua. I motivi posti a sostegno del reclamo sono pressoché identici per l'allenatore Pizzulli Antonio e per i dirigenti Caponio Vincenzo e Catucci Gianluca, per i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 c. 1 e 19 c. 5 del CGS, perché le sanzioni inflitte sono manifestamente sproporzionate rispetto ai fatti ed al rapporto arbitrale e, soprattutto, perché i comportamenti contestati non sono connotati da particolare gravità o, comunque, tali da giustificare l'entità delle sanzioni. Si nega, inoltre, che i soggetti suddetti abbiano tenuto nei confronti dell'arbitro delle condotte ingiuriose e/o violente o che lo abbiano minacciato. Ritiene in realtà la reclamante che i fatti posti a base delle sanzioni non corrispondono alla verità, poiché sia il Pizzulli che il Caponio ed il Catucci sarebbero intervenuti esclusivamente per sedare gli animi di coloro che inveivano contro l'arbitro e che quest'ultimo fosse stato indotto in errore nell'attribuire le frasi minacciose ai detti soggetti, stante la presenza di molte persone vicino alla porta dello spogliatoio dell'arbitro. La reclamante poi asserisce che l'arbitro non avrebbe potuto vedere il Catucci sferrare calci e pugni alla porta del suo spogliatoio, in quanto la stessa era chiusa e poiché vi era la presenza di più persone.

Per ciò che attiene la sanzione inflitta alla società, la reclamante ritiene non rispondente al vero quanto riportato nel rapporto arbitrale, poiché i sostenitori avrebbero lanciato esclusivamente accendini e bicchieri di plastica e che la sanzione comunque sarebbe spropositata.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 14 novembre 2022 ed il difensore della ASD GINOSA insisteva per il suo accoglimento. Nella stessa udienza venivano richiesti all'arbitro chiarimenti circa gli accadimenti contestati e, con supplemento di rapporto reso in pari data, lo stesso confermava il rapporto sottoscritto il 9/10/2022 e, specificava, attribuiva i calci ed i pugni alla porta del proprio spogliatoio presumibilmente al Catucci, Caponio e Pizzulli, poiché costoro l'avevano seguito fino allo spogliatoio.

MOTIVAZIONE

La Corte ritiene senz'altro di confermare la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla società, poiché le doglianze appaiono prima facie infondate e come tali non accoglibili. Il referto di gara riporta che sostenitori, riconducibili alla ASD GINOSA, lanciavano nel terreno di gioco numerosi accendini e materiale di plastica dura e che estranei, riconducibili al Ginosa - sia alla fine del primo tempo che alla fine della gara - entravano nel recinto di gioco protestando e urlando contro l'arbitro, provocando disordini.

È pacifico, sia per il dettato dell'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S. che per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza, che il referto arbitrale costituisce prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Fatta questa premessa, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto. Alla luce dei fatti, quindi, non si può ritenere la sanzione inflitta eccessiva, atteso che sono stati sanzionati più comportamenti illeciti rilevanti, per i quali la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Parzialmente meritevoli di accoglimento sono invece i motivi inerenti le posizioni del Pizzulli, Caponio e Catucci e, con riferimento agli addebiti che hanno fondato la decisione del Giudice Sportivo, occorre analizzare le singole posizioni.

1) SQUALIFICA FINO AL 31/01/2023 INFLITTA ALL'ALLENATORE **PIZZULLI ANTONIO**

Secondo il referto arbitrale l'allenatore Pizzulli Antonio, a fine gara, insieme ad altri dirigenti riconducibili alla squadra di casa, limitava l'accesso della terna arbitrale allo spogliatoio e, puntando un dito contro l'arbitro, lo minacciava di farlo radiare per le conoscenze che aveva all'AIA. Tale atteggiamento minaccioso è iniziato a fine gara ed è perdurato sino a quando l'arbitro e l'osservatore arbitrale hanno abbandonato la struttura, scortati dalla Forza Pubblica.

2) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 13/10/2023 inflitta al dirigente **CATUCCI GIANLUCA**

Per ciò che attiene il dirigente Catucci Gianluca, secondo il referto di gara, lo stesso al 31' del secondo tempo, entrava nel recinto di gioco mediante il varco che conduceva agli spogliatoi e, protestando contro l'arbitro e l'AA2, urlava che avrebbe fatto passare a tutti un mese di guai, perché avrebbe parlato personalmente con il rappresentante dell'AIA per farli radiare. Questo atteggiamento provocava esagitazione nel pubblico - che lanciava nel terreno di gioco numerosi accendini e materiale di plastica dura. Il tutto è durato tre minuti.

Ed ancora, al termine del primo tempo, il Catucci Gianluca, Caponio Vincenzo e altri soggetti riconducibili alla ASD Ginosa, attendevano l'arbitro presso lo spogliatoio, cercando di intimidirlo mediante occlusione del varco di passaggio, rallentavano il suo ingresso nello spogliatoio e lo minacciavano di farlo radiare. Per poter raggiungere lo spogliatoio quindi, l'arbitro chiedeva l'intervento della forza pubblica. Appena chiusa la porta dello spogliatoio, i sopracitati dirigenti davano alla stessa forti calci e pugni per intimidirlo.

A fine gara, il Catucci ocludeva il passaggio dell'arbitro all'interno dello spogliatoio e lo spingeva, facendolo indietreggiare contro la porta: insieme al sig. Caponio ed al Pizzulli lo minacciava di radiazione e protestavano per un rigore non fischiato.

Le frasi minacciose sono state rivolte dal Catucci, dal Caponio e dal Pizzulli anche nei confronti dell'osservatore arbitrale. Le azioni sono rimaste prive di conseguenze ma, costringevano gli ufficiali di gara a chiedere l'ausilio della forza pubblica, per abbandonare la struttura in sicurezza.

3) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/ 2/2023 inflitta al dirigente **CAPONIO VINCENZO**

Al termine del primo tempo Caponio Vincenzo, unitamente al Catucci Gianluca e ad altri soggetti riconducibili alla ASD Ginosa, attendevano l'arbitro presso lo spogliatoio, cercavano di intimidirlo ocludendo il varco di passaggio, rallentavano il suo ingresso nello spogliatoio e lo minacciavano di farlo radiare. Per poter raggiungere lo spogliatoio quindi, l'arbitro chiedeva l'intervento della forza pubblica. Appena chiusa la porta dello spogliatoio, i sopracitati dirigenti davano alla stessa forti calci e pugni per intimidirlo.

A fine gara, il sig. Caponio, il sig. Catucci ed il sig. Pizzulli minacciavano l'arbitro, dicendo che lo avrebbero fatto radiare e protestavano per un rigore non fischiato.

Le frasi minacciose sono state rivolte dal Catucci, dal Caponio e dal Pizzulli anche nei confronti dell'osservatrice arbitrale. Le azioni sono state prive di conseguenza, ma costringevano gli ufficiali di gara a chiedere l'ausilio della forza pubblica, per abbandonare la struttura in sicurezza.

Da quanto emerge dal referto di gara è evidente che i soggetti sanzionati si sono resi responsabili di plurime, reiterate e gravi condotte ma, pur tuttavia, questa Corte ritiene, di non poter far rientrare gli stessi tra i comportamenti violenti di cui all'art. 35 C.G.S., che richiedono un *“atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”*. I comportamenti assunti dai prevenuti, seppure smodatamente ingiuriosi, minacciosi e veementi, sono privi della intenzionalità e volontarietà di arrecare lesioni personali. Appare più plausibile che si sia trattato di gesti gravemente irraguardosi nei confronti dell'Arbitro (con contatto fisico per quanto riguarda il Catucci), piuttosto che di atti prodromici ad una violenza - che pacificamente non si è consumata nel caso di specie.

Ne dall'Arbitro è mai stata rappresentata l'intenzionalità di praticarla tanto è vero che egli, con supplemento di rapporto inviato alla Corte, nello specificare che supponeva che i calci e pugni alla porta fossero stati dati dal Caponio, Catucci e Pizzulli, affermava che gli stessi lo seguivano fino alla porta dello spogliatoio per *“protestare”*.

Tali circostanze inducono questa Corte a riqualificare i fatti di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 CGS e, pertanto, in ottemperanza ai principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, considerando che sia il sig. Pizzulli che i sigg.ri Catucci e Caponio si sono resi responsabili di più comportamenti sanzionabili, ferma restando la gravità individuale degli stessi, ridetermina le sanzioni loro inflitte e riduce la squalifica comminata al Pizzulli Antonio sino al 13/12/2022, l'inibizione comminata al Caponio Vincenzo sino al 15/01/2023 e quella comminata al dirigente Catucci Gianluca sino al 07/05/2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) di accogliere parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale;
- 2) di ridurre la squalifica comminata all'allenatore Pizzulli Antonio al 13/12/2022;
- 3) di ridurre l'inibizione comminata al dirigente Caponio Vincenzo al 15/01/2023;
- 4) di ridurre l'inibizione comminata al dirigente Catucci Gianluca al 07/05/2023;
- 5) di confermare l'ammenda di € 500,00 comminata alla società A.S.D. Ginosa;
- 6) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – A.S.D. NOVOLI del 20/11/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 09/12/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. REAL SAN GIOVANNI – A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO del 20/11/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 09/12/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/11/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci